



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

(integrazione al Regolamento d'Istituto)

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto dell'I.C. "Sandro Pertini"
di Busto Arsizio nella seduta del 30.09.2026, con delibera n. 87.**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), e in particolare le disposizioni relative agli organi collegiali della scuola;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;

VISTE le Linee guida AgID in materia di identità digitale, sicurezza ICT e conservazione dei documenti informatici;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 44, comma 3, lett. a) e b), e comma 6;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 24 giugno 2026 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali di comparto, in attuazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL 2019/2021, che consente alle istituzioni scolastiche autonome di disciplinare, mediante modifica dei Regolamenti d'istituto, lo svolgimento a distanza delle attività collegiali con carattere deliberativo, a condizione che siano adottate soluzioni digitali idonee, comprensive di sistemi di voto online certificati;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico-organizzativo recante i requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche;

VISTO lo Statuto e il Regolamento d'Istituto vigenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 30.09.2026;

ADOPTA

il presente Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali dell'Istituto in modalità telematica, quale parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica (sincrona) o mista, delle riunioni degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini", ivi comprese, ove ricorrano i presupposti di legge e di contratto, quelle a carattere deliberativo.
2. Il Regolamento è finalizzato a garantire, in ogni modalità di svolgimento delle sedute, la validità giuridica delle deliberazioni, la corretta formazione della volontà collegiale, la sicurezza e l'integrità delle procedure, la tutela della riservatezza dei partecipanti e la piena tracciabilità e conservazione della documentazione prodotta.
3. Restano ferme, per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, le disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali contenute nel D.Lgs. 297/1994 e nel Regolamento d'Istituto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle riunioni dei seguenti Organi Collegiali e organismi dell'Istituto:

- Collegio dei Docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico;
- Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva;
- Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;
- Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e Gruppi di Lavoro Operativo (GLO);
- Dipartimenti disciplinari, Team di programmazione, Comitato per la Valutazione dei docenti e altri gruppi di lavoro formalmente costituiti con atto del Dirigente Scolastico.

Per le sole riunioni di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b), del CCNL 2019/2021 aventi carattere deliberativo, lo svolgimento a distanza è ammesso esclusivamente nel rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 9 del presente Regolamento e dell'Allegato tecnico richiamato in premessa. Per le riunioni prive di carattere deliberativo (istruttorie, informative, di progettazione), si applicano le sole disposizioni relative alla convocazione e allo svolgimento della seduta.

Art. 3 – Definizioni

- Seduta in presenza: la riunione nella quale tutti i partecipanti sono fisicamente presenti nel medesimo luogo indicato nella convocazione.
- Seduta telematica (o a distanza): la riunione nella quale i componenti partecipano da remoto, in modalità sincrona, mediante collegamento audio-video simultaneo attraverso strumenti digitali idonei.
- Seduta mista (o ibrida): la riunione nella quale una parte dei componenti è fisicamente presente nel luogo di convocazione e una parte partecipa da remoto.
- Sistema di voto online certificato: soluzione digitale che garantisce, secondo le indicazioni dell'Allegato tecnico ministeriale, l'identificazione certa dei partecipanti, il carattere personale

e univoco del voto, l'integrità e la verificabilità delle procedure e, nei casi di scrutinio segreto, l'anonimato effettivo e tecnicamente non reversibile del voto.

Art. 4 – Convocazione

1. La convocazione delle sedute in modalità telematica o mista avviene con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto per le sedute in presenza, mediante avviso scritto (anche a mezzo posta elettronica istituzionale o pubblicazione all'Albo/Bacheca del registro elettronico) contenente l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione indica espressamente la modalità di svolgimento (telematica o mista), la piattaforma utilizzata, il link o le credenziali di accesso alla seduta, nonché, qualora sia prevista una votazione, la modalità di voto (palese o segreto) e lo strumento adottato per la sua espressione.
3. Il Dirigente Scolastico, o il Presidente dell'Organo, individua la modalità di svolgimento più idonea in relazione alla natura della seduta, agli argomenti all'ordine del giorno e alla compatibilità con il funzionamento e l'organizzazione del servizio scolastico.

Art. 5 – Validità della seduta

1. La seduta telematica o mista è validamente costituita quando sia possibile accertare, con i medesimi criteri delle sedute in presenza, l'identità dei partecipanti e la sussistenza del quorum strutturale (numero legale) previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.
2. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica all'apertura della seduta il numero dei presenti collegati e ne dà atto a verbale; la medesima verifica è effettuata, ove necessario, prima di ciascuna votazione.
3. Nelle sedute miste, i componenti presenti in aula e quelli collegati da remoto concorrono, a tutti gli effetti, alla formazione del numero legale e della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni.

Art. 6 – Svolgimento della seduta

1. Il Presidente dirige la discussione, accerta l'identità dei partecipanti connessi da remoto, regola gli interventi e garantisce a tutti i componenti pari opportunità di partecipazione, anche attraverso l'uso di strumenti di prenotazione della parola messi a disposizione dalla piattaforma.
2. Ciascun partecipante da remoto è tenuto a collegarsi con dispositivo audio-video funzionante, da un luogo idoneo a garantire la riservatezza della seduta e un'effettiva partecipazione attiva ai lavori, e ad assicurare la propria identificabilità per l'intera durata della riunione.
3. Il Segretario verbalizzante, individuato secondo le ordinarie modalità previste per l'Organo, redige il verbale della seduta dando atto della modalità di svolgimento, dei partecipanti collegati e degli eventuali problemi tecnici occorsi.
4. Per il personale docente e ATA, la partecipazione da remoto alle riunioni di cui al presente Regolamento è ricondotta, ove compatibile, alle modalità di lavoro agile disciplinate dal CCNL 2019/2021 e dai relativi accordi attuativi, fermo restando l'obbligo di partecipazione effettiva alla seduta.

Art. 7 – Votazioni a voto palese

1. Le votazioni a voto palese possono essere effettuate anche mediante gli strumenti di sondaggio o votazione integrati nelle comuni piattaforme di videoconferenza o collaborazione, a condizione che gli stessi garantiscano la tracciabilità del voto espresso, la riconducibilità certa di ciascun voto al partecipante che lo ha espresso e la possibilità di documentare e conservare i risultati ai fini della verbalizzazione.
2. In alternativa, il voto palese può essere espresso oralmente, con rilevazione da parte del Segretario, o per appello nominale, con le medesime garanzie di tracciabilità.

Art. 8 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Per le votazioni a scrutinio segreto è obbligatorio l'utilizzo di un sistema di voto online certificato, conforme ai requisiti dell'Allegato tecnico ministeriale richiamato in premessa, che garantisca in particolare:
 - la separazione strutturale e irreversibile tra l'identità del votante e il voto espresso;
 - un anonimato effettivo e tecnicamente dimostrabile, non ricostruibile neppure indirettamente attraverso i metadati (log, timestamp) generati dal sistema;
 - l'impossibilità, per gli amministratori di sistema, per il fornitore o per altri soggetti, di risalire al voto individuale;
 - la verificabilità dell'esito complessivo della votazione, senza compromissione della segretezza dei singoli voti.
2. Le comuni funzionalità di sondaggio integrate nelle piattaforme di videoconferenza non sono idonee, di norma, allo scrutinio segreto e non possono essere utilizzate a tal fine, salvo che ne sia accertata e documentata la piena conformità ai requisiti di cui al comma precedente.
3. In assenza di un sistema di voto online certificato conforme, le deliberazioni per le quali sia obbligatorio il voto segreto sono rinviate a una seduta in presenza o svolte, limitatamente alla fase di scrutinio, con modalità che assicurino comunque l'effettiva segretezza del voto.

Art. 9 – Piattaforme e requisiti tecnici

1. Le piattaforme e gli strumenti digitali adottati dall'Istituto per lo svolgimento delle sedute telematiche e delle operazioni di voto devono essere preventivamente individuati dal Dirigente Scolastico e devono garantire, in coerenza con l'Allegato tecnico ministeriale prot. 3803 del 30 giugno 2026:
 - l'identificazione certa e univoca di ciascun partecipante, con distinzione dei ruoli (Presidente, Segretario, componente) e tracciabilità delle operazioni svolte;
 - meccanismi di autenticazione adeguati, la gestione sicura delle sessioni e la prevenzione di accessi non autorizzati;
 - l'integrità e l'immodificabilità dei dati e dei risultati delle votazioni, nonché la loro protezione da accessi non autorizzati o perdite di informazioni;
 - la disponibilità di evidenze documentali idonee alla verbalizzazione e alla conservazione, secondo le Linee guida AgID;
 - adeguati livelli di sicurezza informatica (cifratura dei dati, aggiornamenti periodici, monitoraggio degli accessi, continuità operativa).

2. Prima dell'adozione di una piattaforma, l'Istituto acquisisce dal fornitore idonea documentazione tecnica e, ove necessario, una dichiarazione di conformità ai requisiti dell'Allegato tecnico ministeriale, con particolare riguardo alle funzionalità destinate al voto segreto.
3. L'elenco delle piattaforme in uso e le relative modalità di funzionamento sono comunicati a tutti i componenti degli Organi Collegiali e resi disponibili sul sito istituzionale.

Art. 10 – Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute telematiche e delle votazioni avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione delle finalità, integrità e riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.
2. Qualora la piattaforma sia fornita da un soggetto esterno che tratta dati personali per conto dell'Istituto, tale soggetto è formalmente nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
3. Per i sistemi di voto digitale, in particolare a scrutinio segreto, è effettuata, ove prevista, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), sentito il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Istituto.

Art. 11 – Verbalizzazione e conservazione documentale

1. Di ogni seduta telematica o mista è redatto verbale nelle forme ordinarie, con l'indicazione della modalità di svolgimento, dei partecipanti collegati da remoto, degli esiti delle eventuali votazioni e di ogni evento rilevante ai fini della validità della seduta.
2. Le evidenze informatiche relative alle votazioni (registrazioni dei risultati, log di sistema, eventuali registrazioni audio-video se previste) sono conservate a cura dell'Istituto secondo le Linee guida AgID, in modo da garantirne nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità, e sono trattate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Il verbale, una volta approvato, è conservato agli atti dell'Istituto con le medesime modalità previste per i verbali delle sedute in presenza.

Art. 12 – Malfunzionamenti tecnici

1. In caso di malfunzionamento della piattaforma o di caduta della connessione che impedisca a uno o più componenti di partecipare effettivamente alla seduta o di esprimere il proprio voto, il Presidente, su segnalazione del Segretario o dell'interessato, può disporre la sospensione temporanea dei lavori o della votazione in corso, dandone atto a verbale.
2. Qualora il malfunzionamento comprometta la regolarità della seduta o della votazione in misura tale da inficiarne la validità, il Presidente dispone la ripetizione della votazione o, se necessario, il rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno a una seduta successiva.

Art. 13 – Formazione e supporto

L'Istituto assicura ai componenti degli Organi Collegiali adeguate informazioni e, ove necessario, momenti di formazione sull'utilizzo delle piattaforme adottate per le sedute telematiche e per le votazioni, al fine di garantire l'effettiva e consapevole partecipazione di tutti i componenti.

Art. 14 – Norma transitoria

Fino alla piena messa a regime di un sistema di voto online certificato conforme ai requisiti dell'Allegato tecnico ministeriale, le votazioni a scrutinio segreto aventi carattere deliberativo sono comunque svolte in presenza, anche nell'ambito di sedute altrimenti condotte in modalità telematica o mista, salva diversa e motivata determinazione del Presidente dell'Organo.

Art. 15 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "Albo online" e tra i documenti del Regolamento d'Istituto.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Istituto, anche a seguito di successivi aggiornamenti della normativa contrattuale e ministeriale di riferimento.